



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 146/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69776/C** del
registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 24
dicembre 2024.

Ad istanza di

1. **P. M. M.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS;

2. **P. S.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in via
OMISSIS;

3. **C.A.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ed ivi residente nella via
OMISSIS;

4. **C. A.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in via
OMISSIS;

tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella via Sammartino n. 22

presso lo studio dell'avv. Benedetta Zerbo (C.F. ZRBBDT69C61G273X

- PEC: benedettazerbo@pecaavvpa.it - Fax 091.6195449) dal quale

sono rappresentati e difesi per mandato rilasciato su foglio separato

ed allegato al ricorso.

CONTRO

1. Ministero dell'istruzione e del merito (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., dal dott. Renzo Cavadi e dal dott. Pietro Velardi, funzionari del MIM-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ufficio I "Ambito Territoriale di Palermo" con sede in Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 in Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio (PEC: usppa@postacert.istruzione.it).

2. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, l'avv. Benedetta Zerbo per i ricorrenti e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe agivano in giudizio per la riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione delle differenze pensionistiche maturate e dovute per effetto del riconoscimento della maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità),

conseguente alla sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte

costituzionale che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 51

della legge n. 388/2000

I.a. I ricorrenti, tutti *ex* docenti laureati statali di scuola secondaria, rappresentavano quanto segue.

Il sig. P. M. M. era stato assunto con decorrenza giuridica 10/9/1984

ed economica 20/09/1984 con profilo di docente laureato di scuola

secondaria di primo grado e dal 10/9/1985 di secondo grado ed era

in quiescenza dal 1/9/2019, avendo maturato, alla data del

31.12.1993, il numero minimo di 9 anni di servizio – settima qualifica

funzionale.

La sig.ra P. S. era stata assunta con decorrenza giuridica dal

10/09/1984 ed economica dal 20/09/1984 con profilo di docente

laureato di scuola secondaria di primo grado ed era in quiescenza dal

1/9/2019, avendo maturato, alla data del 31.12.1993, il numero

minimo di 9 anni di servizio – settima qualifica funzionale.

La sig.ra C.A. era stata assunta con decorrenza giuridica dal

10/09/1979 ed economica dal 22/11/1979 con profilo di docente

laureato di scuola secondaria di secondo grado ed era in quiescenza

dal 1/9/2018, avendo maturato, alla data del 31.12.1993, il numero di

14 anni di servizio – settima qualifica funzionale.

La sig.ra C.A. era stata assunta con decorrenza giuridica ed

economica dal 01/09/1990 con un riconoscimento di un'anzianità di

servizio pre-ruolo dall'anno scolastico 1980/1981 con profilo di

docente laureato di scuola secondaria di secondo grado ed era in

quiescenza dal 01/09/2019, avendo maturato, alla data del 31.12.1993, il numero minimo di 13 anni di servizio – settima qualifica funzionale.

La difesa attorea richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 co. 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) la quale, nel fornire una interpretazione retroattiva dell'art. 7, co. 1 del d.l. 384/1992, aveva escluso la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.

Il dPR 44/1990, infatti, aveva riconosciuto la maggiorazione della RIA per tutto il personale che prestava servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988. Inoltre, al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, aveva acquisito anzianità con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che aveva maturato detto quinquennio nell'arco dell'allora vigenza contrattuale 1988-1990, spettava dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità. Era stato poi previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, nell'arco sempre dell'allora vigenza contrattuale, avesse maturato, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio.

Successivamente, l'art. 7, comma 1, del DL n. 384/1992 aveva prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44/1990, la cui scadenza originaria era stata fissata al 31.12.1990.

Tuttavia, l'art. 51, co. 3 della Legge Finanziaria 388/2000 aveva

limitato i benefici della maggiorazione alle anzianità maturate entro il 31.12.1990, cosa che aveva portato alla proposizione di numerosi procedimenti giudiziali per il riconoscimento della maggiorazione RIA per i lavoratori che avevano maturato l'anzianità nel triennio 1991/1993 avendo tale disposizione di fatto cancellato la possibilità di poter avere la maggiorazione raggiunta in tale ultimo triennio. Tale disposizione, infatti, causava una ingiustificata differenziazione retributiva in danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non si erano visti riconoscere l'anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993.

La difesa evidenziava che, a seguito della richiamata decisione della Corte costituzionale, i dipendenti che alla data del 31.12.1993, avevano maturato 5 anni di servizio (oppure 10 o 20 anni di servizio) avevano diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato, con l'attribuzione di tutte quelle differenze pensionistiche ed economiche maturate negli ultimi cinque anni e dovute per effetto del riconosciuto beneficio della maggiorazione della RIA, che incide positivamente sia sulla liquidazione del TFS che sul successivo calcolo dell'assegno pensionistico.

Secondo la difesa attorea ne conseguiva che l'Ente datore di lavoro resistente era tenuto, dunque, al riconoscimento economico e giuridico dei benefici in parola nonché a corrispondere le differenze economiche dovute in virtù della riconosciuta maggiorazione RIA ed a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in

conseguenza della citata sentenza della Corte costituzionale.

Si aggiungeva che la ricorrente C. A. aveva rivendicato il riconoscimento della RIA con lettera - diffida inviata a mezzo PEC in data 31.10.2024 senza ricevere alcun riscontro.

La difesa attorea, richiamando l'art. 9 del DPR n. 44/1990, prospettava che gli odierni ricorrenti, alla luce delle superiori considerazioni, avevano diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché alla attribuzione delle somme maturate per le differenze pensionistiche in quanto l'applicazione degli incrementi contrattuali RIA comporta anche l'adempimento degli obblighi contributivi derivanti nei confronti dell'INPS ai fini del trattamento di quiescenza.

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accogliere il ricorso e per l'effetto accertare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché alla corresponsione delle differenze pensionistiche ed economiche maturate e non corrisposte in virtù dei previsti incrementi contrattuali RIA, oltre regolarizzazione contributiva - previdenziale, come qualificati e quantificati in narrativa, o in quella maggiore o minore somma che verrà determinata a mezzo di C.T.U. o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice ISTAT dell'anno di riferimento.

II. Con decreto del 7 gennaio 2025 veniva fissata l'udienza di

discussione per il 9 maggio 2025.

In data 8 gennaio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in pari data.

III. In data 14 aprile 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito contestando il ricorso.

La difesa del Ministero rilevava che la sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell'11 gennaio 2024 su cui i ricorrenti facevano leva per ottenere quanto richiesto, pur avendo efficacia *erga omnes*, non produceva retroattivamente i suoi effetti favorevoli sui rapporti esauriti, ossia che risultino sorti anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità e che risultino oramai chiusi e consolidati in forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività dei provvedimenti amministrativi non più impugnabili o per il decorso dei termini di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi che nel pubblico impiego contrattualizzato decorrono dal momento di loro progressiva insorgenza (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 36197/2023).

Secondo il Ministero, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in maniera chiara ed esaustiva, era indubbio che l'invocata decisione adottata dalla Consulta non produce effetti anche nei confronti di quanti, pur avendo maturato il diritto nel periodo 1991-1993, non avevano mai agito innanzi all'Autorità giudiziaria: infatti i crediti maturati nel biennio di cui sopra risultano inesigibili e prescritti già dopo il termine dei 5 anni, in assenza di valide e dimostrate interruzioni dei termini inoltrate all'Amministrazione

d'appartenenza.

Secondo l'Amministrazione l'invocata sentenza costituzionale produrrebbe effetti favorevoli solo nel verificarsi delle seguenti due circostanze:

1) nel caso di giudizi a suo tempo sospesi in ordine a ricorsi promossi nell'attesa di conoscere il pronunciamento della Corte costituzionale sulla legittimità della norma;

2) nel caso in cui il ricorrente abbia sistematicamente interrotto la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini prima della relativa scadenza e avendola reiterata periodicamente ad ogni quinquennio.

Nel caso di specie contestato da parte ricorrente nessuna di queste situazioni si era mai verificata in precedenza o *in itinere*.

L'Amministrazione formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare la legittimità dell'operato svolto dall'amministrazione resistente che aveva applicato correttamente la normativa.

- respingere interamente il ricorso, poiché palesemente infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova.

-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

IV. In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, rilevando l'inammissibilità delle domande proposte dagli odierni ricorrenti nei propri confronti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 153 lett. b) del c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida.

L'Istituto rilevava poi che, ai sensi della circolare INPS n. 26 del 13.02.2019, è compito dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione del trattamento di pensione attraverso la procedura telematica, provvedendo alla rettifica della posizione assicurativa ed all'aggiornamento dei dati "ultimo miglio" degli *ex* dipendenti e nel caso di specie, ad oggi tale aggiornamento, in riferimento alla maggiorazione RIA, non era stato effettuato, per cui l'operato dell'Ente non poteva che essere considerato corretto.

V. All'udienza del 9 maggio 2025 le parti si riportavano agli atti e chiedevano la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. I ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione delle differenze pensionistiche che sarebbero dovute per effetto del riconoscimento della maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità) conseguente alla sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte costituzionale che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge n. 388/2000.

2. In via preliminare va affrontata l'eccezione dell'INPS sull'inammissibilità del ricorso per assenza della previa domanda amministrativa in violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. secondo cui i ricorsi pensionistici innanzi a questa Corte sono inammissibili

“quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.

Si osserva che la difesa attorea ha allegato e provato che solo la ricorrente C.A., prima del deposito del ricorso, in data 31 ottobre 2024 ha trasmesso via PEC alla sede centrale del Ministero dell’istruzione e del merito (PEC: drsi@postacert.istruzione.it) istanza avente ad oggetto “richiesta riconoscimento RIA (Retribuzione Individuale Anzianità)” mentre nulla ha provato e allegato per gli altri ricorrenti. Con riferimento a tale istanza della sig.ra C., in disparte il fatto che il ricorso giurisdizionale è stato depositato prima dello scadere del termine di 60 giorni per provvedere da parte dell’ex Amministrazione datoriale e non risulta essere stata posta in essere alcuna diffida ad adempiere ai fini della formazione del silenzio rifiuto, viene in rilievo che essa non riguarda la riliquidazione della sua pensione ma la “quantificazione e il riconoscimento del credito conseguentemente maturato alla data odierna ai sensi dell’art. 9 commi 4 e 5 del DPR 44/90 comprensivo di interessi e rivalutazione” (cfr. all. “documenti C. A.” del ricorso, pagg. 10-12).

Risulta evidente che la domanda amministrativa della ricorrente C. riguarda il credito giuslavoristico relativo al rapporto di lavoro la cui giurisdizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro mentre il ricorso introduttivo riguarda la riliquidazione della pensione, pur in conseguenza del riconoscimento del suddetto

credito retributivo.

Da quando detto, emerge che per la posizione della ricorrente C. la domanda amministrativa e quella giudiziale presentano un *petitum* diverso mentre per gli altri ricorrenti manca la prova di una domanda amministrativa, la cui assenza è stata confermata dal procuratore di parte ricorrente nell'udienza di discussione.

Tali circostanze integrano la violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b) in quanto la condizione della previa decisione amministrativa presuppone, sotto il profilo sia logico che giuridico, che vi sia una previa domanda amministrativa e che vi sia un'esatta coincidenza tra la domanda avanzata in sede amministrativa e la domanda avanzata in sede giurisdizionale, sotto il profilo sia del *petitum* che della *causa petendi* (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. III App, sent. n. 314/2018).

La *ratio* di tale disciplina deriva dal fatto che è precluso al giudice contabile, anche se giudice di tutto il rapporto pensionistico, sostituirsi all'amministrazione per esaminare domande o riconoscere diritti pensionistici non ancora sottoposti al suo esame e non trasfusi nel provvedimento impugnato, anche implicito in quanto altrimenti sarebbe eluso il rispetto della condizione di ammissibilità del ricorso pensionistico relativa alla presentazione della previa istanza amministrativa, prevista dall'art. 153, co. 1, lett. b) c.g.c e, prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, dall'art. 71, lett. b) del R.D. 1038/1933 (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. II giur. centr. App., sent. n. 268/2019 e Sez. III giur. centr. App., sent. n. 53/2018 e sent. n.

533/2016).

Lo speciale regime processuale della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti postula, infatti, secondo una regola risalente, che la pretesa pensionistica da azionare in giudizio debba essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal previo esame della domanda in sede amministrativa (la c.d. pregiudiziale amministrativa). Ciò in quanto è precluso al giudice contabile, anche se giudice di tutto il rapporto pensionistico, sostituirsi all'amministrazione per esaminare domande o riconoscere diritti pensionistici non ancora sottoposti al suo esame e non trasfusi nel provvedimento impugnato, anche implicito (Cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. II giur. Centr. d'Appello, sent. n. 410/2018; C. conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 486/2019).

La citata previsione è caratterizzata da un evidente scopo deflattivo, essendo finalizzata ad evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora che l'amministrazione sia stata posta in grado di conoscere i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale pretesa.

Inoltre, il provvedimento amministrativo, esplicito o implicito, a seguito dell'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, di reiezione o non totalmente soddisfattivo della pretesa pensionistica rende attuale e concreto l'interesse ad agire dell'avente diritto.

3. In conclusione, per le ragioni esposte, questo Giudice dichiara inammissibile il ricorso per assenza della previa domanda amministrativa dell'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. con conseguente

preclusione dell'esame, in questa sede, di ogni ulteriore questione di merito.

4. Considerato che il giudizio è stato definito sulla base di una questione preliminare di rito, le spese di lite sono compensate integralmente *ex art. 31, co. 3, c.g.c.*

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 19 maggio 2025

Pubblicata il 19 maggio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)